

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"INDENNITA', RIMBORSO, SPESE E TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE AI COMPONENTI
IL COMITATO TECNICO REGIONALE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIA-
NE"

RELATORE: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

La 2 Commissione avendo esaminato i rilievi fatti dal Governo Nazionale in ordine alla presente legge regionale a suo tempo approvata da questo Consiglio regionale, ha apportato le conseguenti modifiche all'art. 4 e ne propone l'approvazione del nuovo testo.

Ministero degli Interni
Dipartimento di Amministrazione - Affari - Finanze
Ufficio del Direttore ed Ente Locali

Bari, 9 maggio 1981

Prot. n. 423

Illmo Sig. Presidente della
II Commissione consiliare


S E D E

- OGGETTO: - D.d.L.: "Indennità sostitutiva di fine rapporto al personale non
avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine ser-
vizio da parte dell'INADEL";
- Riesame L.R.: "Indennità, rimborso, spese e trattamento economico
di missione ai componenti il Comitato Tecnico regionale della Cas-
sa per il Credito alle imprese artigiane";
 - Riesame L.R.: "Istituzione del Difensore Civico".

Si trasmette, in allegato, copia dei pareri espressi dalla
II Commissione nella seduta del 7 maggio 1981, ai sensi dell'art.19 del Rego-
lamento.

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

(Dr. Domenico Pastore)




COMMISSIONE CONSILIARE
11 MAG. 1981
87/132/103

Consiglio Regionale della Puglia .
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Aspetto del Territorio ed Enti Locali

RIESAME LEGGE REGIONALE "INDENNITA', RIMBORSO, SPESE E TRATTAMENTO ECONOMICO
DI MISSIONE AI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO REGIONALE DELLA CASSA PER IL
CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 7 maggio 1981, ha espresso ai
sensi dell'art.19 del Regolamento, parere favorevole al provvedi
mento di cui all'oggetto.



TESTO ORIGINALE

Art. I

La legge della Regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 è modificata come segue.

Art. 2

Ai componenti e al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

- L. 20.000 al Presidente;
- L. 15.000 agli altri componenti;
- L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato tecnico regionale ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del Comitato tecnico regionale.

Art. 3

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è al-

TESTO DEFINITIVO

Art. I

La legge della Regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 è modificata come segue.

Art. 2

Ai componenti e al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

- L. 20.000 al Presidente;
- L. 15.000 agli altri componenti;
- L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato tecnico regionale ha partecipato a decorrere dal 1 gennaio 1980.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del Comitato tecnico regionale.

Art. 3

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è al-

tresi corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.

Art. 4

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto al Cap. 00202 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

tresi corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.

Art. 4

Alla spesa di cui alla presente legge prevista in L. 10 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto al Cap. 00202 del Bilancio della Regione per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.